

# ALLEGATO "A1"

***"Coltivazione mineraria e recupero ambientale di una cava di ghiaia e sabbia sita in località Ronchi del Comune di Montanaro (TO)"***

***COMUNE DI MONTANARO (TO)***

**PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED  
IL RECUPERO AMBIENTALE**

**PROPONENTE: CO.GE.FA. S.p.A.**

## **0. ELABORATI PROGETTUALI**

Fanno complessivamente parte integrante del progetto i seguenti elaborati:

### **Relazioni progettuali**

- Elenco autorizzazioni (21.11.2006)
- Sintesi in linguaggio non tecnico (21.11.2006)
- Quadro programmatico (21.11.2006)
- Quadro progettuale (21.11.2006)
- Relazione geologico-tecnica ed economica (21.11.2006)
- Quadro ambientale (21.11.2006)
- Relazione geologico-tecnica ed economica e Studio di Impatto Ambientale – Integrazioni (30.11.2007)
- Titoli di disponibilità (Volume 1 di 5) (30.11.2007)
- Titoli di disponibilità (Volume 2 di 5) (30.11.2007)
- Titoli di disponibilità (Volume 3 di 5) (30.11.2007)
- Titoli di disponibilità (Volume 4 di 5) (30.11.2007)
- Titoli di disponibilità (Volume 5 di 5) (30.11.2007)
- Scrittura privata tra CAVE GROUP s.r.l., CO.GE.FA S.p.a. e AL.MA.RO. s.r.l. (01.04.2008)
- Relazione geologico-tecnica ed economica e Studio di Impatto Ambientale – Approfondimenti (05.05.2008)

### **Tavole**

- Tavola 1int.: Estratto di mappa Comune di Montanaro (FF. XI,XII,XIII,XIV,XV, XVIII) (30.11.2007)
- Tavola 2int.: Estratto di mappa Comune di Montanaro (FF. XI,XII,XIII,XIV,XV,XVIII) (30.11.2007)
- Tavola 3int.: Planimetria stato attuale (rilievo aerofotogrammetrico da volo Alifoto del 13.04.2006) (30.11.2007)
- Tavola 4int.: Sovrapposizione rilievo su fotografia aerea (30.11.2007)
- Tavola 5int.: Planimetria di coltivazione – Lotto 1 (30.11.2007)
- Tavola 6int.: Planimetria di coltivazione – Lotto 2 (30.11.2007)
- Tavola 7int.: Planimetria di coltivazione – Lotto 3 (30.11.2007)
- Tavola 8appr.: Planimetria di coltivazione – Lotto 4 (05.05.2008)
- Tavola 9int.: Planimetria stato finale ripristinato con recupero agrario (30.11.2007)
- Tavola 10int.: Sezioni A-A, B-B. Stato attuale, max scavo, stato finale (30.11.2007)
- Tavola 11int.: Sezioni C-C, D-D, E-E. Stato attuale, max scavo, stato finale (30.11.2007)
- Tavola 12int.: Sezione F-F. Stato attuale, max scavo, stato finale (30.11.2007)
- Tavola 13int.: Sezioni A-A, B-B di recupero ambientale (30.11.2007)
- Tavola 14int.: Sezioni C-C, D-D, E-E di recupero ambientale (30.11.2007)
- Tavola 15int.: Sezione F-F di recupero ambientale (30.11.2007)
- Tavola 16int.: Carta piezometrica (30.11.2007)
- Tavola 17int.: Carta dell'uso del suolo (30.11.2007)
- Tavola 18int.: Carta degli ecosistemi e della vegetazione (30.11.2007)
- Tavola 19appr.: Evoluzione lotto 1: accessibilità, evoluzione scavi, evoluzione recuperi (05.05.2008)
- Tavola 20appr.: Evoluzione lotto 2: accessibilità, evoluzione scavi, evoluzione recuperi (05.05.2008)
- Tavola 21appr.: Evoluzione lotti 3 e 4: accessibilità, evoluzione scavi, evoluzione recuperi (05.05.2008)
- Tavola 22int.: Sezioni longitudinali fossi di scolo FSL1, FLS2, FS1 e 1 (30.11.2007)
- Tavola 23int.: Sezioni longitudinali fossi di scolo 4, FS4, 2, 3, 5, FLS3, FS5, 6 e FS6 (30.11.2007)
- Tavola 24appr.: Planimetria stato finale congiunto di recupero morfologico (05.05.2008)
- Tavola 25appr.: Planimetria stato finale congiunto di recupero ambientale con indicazione degli interventi di compensazione (05.05.2008)
- Tavola 26appr.: Viabilità di accesso ai siti di cava e percorsi interpoderali alternativi (05.05.2008)

## **PRESCRIZIONI PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

1. Prima del rilascio Autorizzazione Comunale ex l.r. 69/78 devono essere presentati al Comune di Montanaro, alla Provincia Servizio V.I.A. e Servizio Difesa del Suolo ed Attività Estrattive ed all'ARPA Piemonte i seguenti elaborati:
  - tabelle riepilogative, finalizzate a quantificare gli interventi di recupero ambientale nelle condizioni finali di progetto, includendo il setto di separazione con la cava adiacente di CAVE GROUP S.r.l. e la nuova area in fase di trattativa per l'acquisizione, che contengano le seguenti indicazioni:
    - a. quantità di terreno vegetale e di materiale inerte di riporto da rimettere in sito (m<sup>3</sup>)
    - b. superficie effettiva delle scarpate poste sopra il livello della falda freatica (m<sup>2</sup>)
    - c. lunghezza totale delle opere di regimazione delle acque meteoriche (m)
    - d. superficie totale da inerbire con formazione di prato con semina manuale (m<sup>2</sup>)
    - e. quantità di specie arbustive di piccole dimensioni da mettere a dimora (n° di piante)
    - f. quantità di specie arboree di piccole dimensioni da mettere a dimora (n° di piante)
    - g. quantità di specie arboree (esemplari già sviluppati: circonferenza a 1 m di altezza da terra:10-12 cm) da mettere a dimora (n° di piante)
    - h. quantità e tipologia delle eventuali opere di ingegneria naturalistica (m lineari)
    - i. superfici interessate da idrosemina (m<sup>2</sup>)
    - j. superfici complessive interessate dalle cure colturali e manutenzione dei lavori di rimboschimento, rinverdimento e opere di ingegneria naturalistica negli anni successivi all'esecuzione dei lavori
  - tali tabelle serviranno per il calcolo della fidejussione, che verrà valutata dalla Provincia di Torino, Servizio V.I.A.. Si ricorda che prima del rilascio dell'autorizzazione ex l.r. 69/1978, CO.GE.FA S.p.A. dovrà stipulare idonea garanzia finanziaria a favore del Comune di Montanaro. Il Comune dovrà verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia di Torino.

## **PRESCRIZIONI A SEGUITO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

### **In fase di esercizio**

2. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale.
3. Non appena inizierà la terza fase del lotto 1, ossia il riporto del terreno agrario nelle aree per le quali è stato richiesto l'ampliamento del lotto stesso, a seguito delle fasi di scotico e di scavo, dovranno essere realizzati opportuni interventi di mitigazione sulle sponde, in modo tale da creare fin da subito una barriera arboreo-arbustiva rispetto al recettore sensibile R1 (Cascina Ronchi). In particolare, la Ditta CO.GE.FA. S.p.A. dovrà realizzare immediatamente il recupero ambientale, procedendo alla piantumazione di specie anche arbustive e privilegiando l'utilizzo di esemplari ad accrescimento più rapido, in modo da schermare l'intervento, rispetto al recettore R1, sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista acustico.
4. Dovrà essere garantito, in ciascuna fase della coltivazione, mediante un'idonea viabilità alternativa, l'accesso ai fondi di proprietà di terzi ed alle strade interpoderali interferite per permettere il raggiungimento dei fondi agricoli.
5. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Montanaro, richiesti dalla Ditta istante e indicati nella Tavola 1int del 30.11.2007 e nella Tavola

Zint del 30.11.2007 del progetto: fogli XI, XII, XII, XIV e XV del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Montanaro (particelle catastali ("p" = parte):

- mappali n. 77, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 170, 171 e 229, 230, 237 (ex 146), 238p (ex 84) e 240p (ex 85) del Foglio XI;
  - mappali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 72, 94, 95, 96, 97, 170, 171p, 172, 173, 174 e 237 del Foglio XII;
  - mappali n. 16p, 17p, 18p, 19p, 20 p, 21p, 22p, 23p, 24p, 25 p, 26p, 27 p, 28 p, 29, 30p, 31p, 32p, 56p, 59 p, 62p, 63p, 98p, 99p, 100p, 101, 102, 103p, 104p, 105, 106p, 107p, 108, 109, 110, 111 p, 112p, 113, 114, 115p, 116p, 117, 118, 119p, 120p, 121 p, 122p, 123, 124p, 209 p, 210p, 211 p, 213p, 217p, 219p, 220p, 222, 229, 244, 247p, 251 p, 252 p del Foglio XIII;
  - mappali n. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107p, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125p, 126p, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253p, 290p, 309, 329, 331, 332, 340, 341, 356, 359, 366, 369 e 370 del Foglio XIV;
  - mappali n. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 323 del Foglio XV.
6. L'area di cava sia recintata ove possibile e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del DPR 128/59.
  7. Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art. 891 del Codice Civile. Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto alle distanze dalle infrastrutture previste dal D.P.R.128/59, salvo specifiche deroghe.
  8. Siano individuati capisaldi quotati in numero non inferiore a **5** ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo; entro **30 giorni** dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio V.I.A. della Provincia di Torino e al Comune di Montanaro, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo.
  9. Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici del progetto (Tavole 5int – 6int – 7int – 8appr – 9int – 10int – 11int – 12int – 13int – 14int – 15int - 24appr – 25appr).
  10. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi, su strisce di larghezza mai superiore ai 50 m, e procedendo secondo quanto previsto dal cronoprogramma presentato in progetto (Tavole 19appr – 20appr – 21appr).
  11. La volumetria massima estratta, incluso il setto di separazione, non superi mai i **2.289.000 m<sup>3</sup>**.
  12. Le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a quanto indicato in progetto e dovranno essere realizzate con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati.
  13. Nessun lavoro di coltivazione sui **lotti 1-2-3-4** dovrà essere eseguito a quote inferiori di **209.9 m s.l.m.** e a quote superiori di **220.6 m s.l.m.** indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla Ditta.
  14. Durante la fase di esercizio della cava, si provveda alla verifica del sistema di regimazione delle acque meteoriche, al fine d'impedire l'innesco di fenomeni erosivi concentrati.
  15. Sia mantenuta l'efficienza del recettore finale di raccolta delle acque di scolo. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto efficace nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia a seguito del recupero ambientale. Le operazioni di controllo e manutenzione dovranno essere eseguite secondo un scadenziario adeguato e devono essere precisate in un apposito protocollo operativo.
  16. Venga impiegata, ai fini dell'attività estrattiva, la viabilità di accesso individuata negli elaborati di progetto (Tavole 19appr – 20appr – 21appr – 26appr).

17. In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959.
18. L'impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri aerodisperse; a tal fine sarà necessario garantire:
  - una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;
  - una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno e dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere;
  - il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area estrattiva,
  - il recupero ambientale tempestivo delle aree non più soggette ad attività estrattiva.
19. Ai fini del contenimento e riduzione dell'immissione di polverosità nell'ambiente esterno ed immissione di polverosità negli impianti, la Ditta dovrà procedere all'adozione delle seguenti misure di salvaguardia:
  - mantenimento dell'efficienza del ciclo di lavorazione ad umido nell'impianto di trasporto, frantumazione, vagliatura, con il completamento ed installazione del previsto asciugatore;
  - pulitura quotidiana del piazzale di cava e delle piste di servizio, al fine di limitare la quantità di polvere nell'ambiente esterno.
20. E' necessario verificare che la disponibilità irrigua attuale sia mantenuta, al fine di assicurare le quantità necessarie al termine della fase di coltivazione per il riuso agricolo.
21. Per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità dell'Impresa tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.
22. Si ricorda che qualsiasi eventuale scarico di acque reflue, anche di carattere temporaneo, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente in materia. Si sottolinea l'importanza di un immediato recupero di tutte le aree di cantiere oggetto di movimentazione del terreno al fine di ricostituire il manto erboso previsto a copertura finale.
23. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento. L'impresa dovrà adottare particolare cautela nella gestione dei mezzi di cantiere e soprattutto per le seguenti operazioni:
  - rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici;
  - controllo dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi (da effettuarsi giornalmente).
24. Le operazioni dovranno avvenire in un'area pavimentata ed attrezzata allo scopo o presso officine onde evitare lo sversamento accidentale di liquidi pericolosi per l'ambiente. In ogni caso, la Ditta dovrà dotarsi di un piano di intervento di emergenza in caso di sversamenti accidentali fuori dalle aree attrezzate.

## **PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO AMBIENTALE**

25. La coltre di terreno vegetale sia accantonata, come indicato nel cronoprogramma e negli elaborati grafici di progetto (Tavole 19apr - 20apr - 21apr) e venga reimpiegato in fase di recupero ambientale, eventualmente integrato con materiale ammendante organico, con una potenza minima di 0.50 m (dopo assestamento) non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive.

26. Si provveda a sistemare il fronte di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità.
27. Le scarpate finali, previo riporto di terreno vegetale, presentino inclinazione non superiore a **20°** sessagesimali, secondo la geometria indicata in progetto, e siano rinverdate a mezzo di semine e successivo impianto di specie arbustive, così come previsto in progetto, al fine di ottenere un loro reinserimento nel contesto ambientale.
28. I lavori di recupero devono essere realizzati rigorosamente secondo il progetto ed il cronoprogramma presentato in progetto, e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava.
29. Tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste in progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomica forestale. La disposizione delle piante sulle scarpate dovrà essere irregolare ed a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme.
30. Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
31. Entro **sei mesi** dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
32. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
33. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione.

## **MONITORAGGI**

34. Al fine di poter valutare gli effettivi impatti del progetto, nonché la corretta realizzazione delle opere di mitigazione e la loro efficacia deve essere predisposto ed attuato un adeguato piano di monitoraggio ambientale. Per la stesura del piano il proponente dovrà necessariamente far riferimento al progetto esecutivo e a qualsiasi altra prescrizione definita in sede di procedura di V.I.A. e di rilascio di autorizzazione alla coltivazione di cava. Inoltre, devono essere definite nel dettaglio l'ubicazione dei punti di campionamento, la frequenza dei rilievi da effettuare e le modalità di restituzione dei dati del monitoraggio ambientale.
35. Le attività di monitoraggio ambientale dovranno prevedere una misura dello stato ante operam e il controllo in corso d'opera.
36. Si ritiene necessario prevedere un unico piano di monitoraggio, concordato tra le Ditte titolari di autorizzazioni estrattive dell'area e condiviso dal Dipartimento ARPA territorialmente competente, dove vengano individuate le componenti ambientali che necessitano di monitoraggio al fine di confermare le previsioni fatte nel SIA e di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.
37. Durante lo svolgimento delle attività di cava, dovrà essere eseguita una serie di monitoraggi acustici atti a verificare la correttezza di quanto previsto nello studio di impatto acustico. In considerazione della tipologia di impatti attesa, le attività di monitoraggio per la componente rumore saranno effettuate in posizioni definite sulla base dei recettori presenti nell'area. Il numero minimo di posizioni, la loro collocazione, le metodologie di misura, e la strumentazione adottata dovranno essere conformi alla normativa e concordate con ARPA Piemonte. Nel caso i dati rilevati durante il monitoraggio mostrassero un superamento dei livelli sonori massimi stabiliti, dovranno essere analizzati e proposti, nel più breve tempo possibile, gli ulteriori interventi di mitigazione tecnicamente fattibili.
38. Sia effettuata e trasmessa al Comune di Montanaro, al Servizio V.I.A. ed al Servizio Difesa del Suolo ed Attività Estrattive della Provincia di Torino una campagna di monitoraggio acustico durante l'esercizio dell'attività estrattiva anche con l'impianto di frantumazione della cava limitrofa di CAVE GROUP S.r.l. in

funzione, da effettuare semestralmente nel primo anno e successivamente con cadenza annuale, in modo da convalidare lo scenario previsionale o, qualora si rilevassero eventuali criticità ambientali, intervenire prontamente per porvi rimedio.

## ADEMPIMENTI

- I. L'imprenditore, almeno **8 giorni** prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.Lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.Lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" (D.S.S.C.) da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio. Il D.S.S.C. deve essere inoltre presentato, prima dell'avvio delle relative attività, ogni qualvolta il titolare affidi ad imprese o a lavoratori autonomi lavori che prevedano l'interazione con le attività estrattive o anche solo lo stazionamento all'interno delle aree di cantiere.
- II. Siano presentati alle Amministrazioni Comunali e al Servizio VIA della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;
- III. La ditta istante è tenuta a eseguire annualmente i rilievi topografici e a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi previsti dall'allegato "A2" costituente normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;
- IV. Concordare con il Dipartimento ARPA di Torino le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.
- V. All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.
- VI. Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione.
- VII. La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni ed elaborati di cui ai punti precedenti, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78.

## PRESCRIZIONI GENERALI

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
  - 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
  - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 l.r. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
  - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi



operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

- b)** la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
  - 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
  - 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;
- c)** In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della l.r. 69/1978:
- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
  - 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- d)** Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 l.r. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.